



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 93 del 28 Ottobre 2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI LND

SCADENZA SECONDA RATA ISCRIZIONI

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 4 Luglio 2025, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il 15 Ottobre 2025 era previsto il versamento della seconda rata dell'iscrizione, e il 15 Dicembre 2025 della terza rata.

Una mail con l'indicazione dell'importo residuo da saldare e delle coordinate bancarie da utilizzare per la **ricarica dei portafogli attraverso bonifico o carta di credito** è inviata dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale a tutte le Società.

Le Società che non l'avessero ricevuta possono contattare il Centralino del Comitato o collegarsi al portale L.N.D. <https://iscrizioni.lnd.it/>

(iscrizioni – pagamento iscrizioni – Scadenziario).

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

59ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA **Stagione Sportiva 2025/2026 (Fase Regionale)**

Variazione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "SECONDA FASE"

*Seguito accordi Società interessate la gara CITTA DI GALLIPOLI - ATLETICO RACALE calcio avrà luogo Giovedì 30 ottobre 2025 presso il Campo Com. "A.Bianco" er.ar. di Gallipoli con **inizio alle ore 15,30***

26ª EDIZIONE COPPA PUGLIA **Stagione Sportiva 2025/2026**

Variazione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "PRIMA FASE"

*Seguito indisponibilità Campo Comunale "San Rocco" er.ar. di Stornara, la gara SANT AGATA DI PUGLIA - AUDACE ASCOLI SATTRIANO avrà luogo Mercoledì 29 ottobre 2025 presso lo **Stadio Comu."M. D'Achille" er.ar. di Troia** con **inizio alle ore 14,30.***

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Vincenzo Scordia e dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 28/10/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 28/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 9/2025 CALCIO S. PIETRO VERNOTICO – GINOSA

Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali

RITENUTO IN FATTO

La società ASD GINOSA, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo l'irregolarità della gara a causa del "malore" accusato da "un calciatore" del sodalizio presente sul terreno di gioco, causato dall'esplosione di due petardi lanciati dai sostenitori della società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO.

L'istante ha dedotto: - che il tesserato sarebbe stato trasportato in ambulanza presso l'Ospedale di Brindisi per gli accertamenti del caso, ripetuti il giorno successivo presso l'Ospedale di Martina Franca.

- che la gara è proseguita in condizioni di "insicurezza", con i propri calciatori preoccupati per le condizioni del proprio compagno e per il ripetersi di simili episodi a loro danno; - che il capitano della squadra aveva rappresentato all'arbitro riserve in merito alla prosecuzione della gara.

La ricorrente ha allegato copia del referto medico rilasciato dall'ospedale di Martina Franca il giorno successivo a quello della gara.

Per tali motivi l'istante ha chiesto in via principale la perdita della gara a carico della resistente; in via subordinata, la ripetizione della gara stante l'alterazione del suo regolare svolgimento; in ogni caso l'adozione di ogni più opportuna sanzione disciplinare a carico della società SSD San Pietro Vernotico e la restituzione della tassa ricorso.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n. 86 del 21/10/2025, questo Giudice fissava la riunione del 28.10.2025 per la decisione del ricorso.

La società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO ha trasmesso proprie deduzioni, con cui ha evidenziato che la gara si è svolta regolarmente anche dopo l'episodio che ha portato alla sostituzione del calciatore avversario, tant'è vero che l'ASD GINOSA ha segnato per prima dopo l'evento e condotto la gara sino ai minuti finali, quando ha subito il pareggio.

Inoltre, la resistente ha richiamato gli esiti del certificato medico del calciatore GALETTA e l'assenza di giorni di prognosi, concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD GINOSA è parzialmente meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Dall'esame degli atti ufficiali si evince che l'Arbitro ha riferito l'esatto evolversi dei fatti occorsi nel primo tempo al sig. GALETTA EMANUELE, n.2 della società ASD GINOSA: "Ho fermato momentaneamente il gioco all'8 (n.d.r. minuto) del 1° tempo perché i tifosi della società di casa lanciavano sul terreno di gioco 10 tra fumogeni, bombe carta e lacrimogeni. Il lancio di questi oggetti pirotecnici causava fumo all'interno del terreno di gioco, danni al manto erboso e infortunio del calciatore Galetta Emanuele n. 2 della società Ginosa a causa dello scoppio di una bomba carta nei suoi pressi. Il gioco è ripreso grazie alla collaborazione dei dirigenti della società S. Pietro Vernotico che spegnevano gli oggetti in questione allontanandoli dal terreno di gioco e in seguito grazie all'intervento della forza dell'ordine".

Stando a quanto emerge dal referto arbitrale la gara è proseguita in condizioni di sicurezza e si è conclusa regolarmente senza che si siano ripetuti episodi simili a quelli che avevano condotto alla sospensione, posto che la Forza Pubblica, "assente all'inizio della gara", vi ha presenziato "dal 10' del 1° tempo fino al termine".

Non vi è dubbio che la società resistente risponda sotto il profilo oggettivo a mente del 4° comma dell'art. 6 del C.G.S. e dell'art. 25 del C.G.S.; tale ultima disposizione prevede al comma 3° la responsabilità delle società "per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere", sanzionando la violazione al successivo comma 4° con l'"ammenda..." o "Nei casi più gravi" con "le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f)." Per tali motivi la società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO è responsabile dei fatti occorsi durante il primo tempo ad opera dei propri sostenitori e, segnatamente, di quanto accaduto al n. 2 della società ricorrente, sig. GALETTA EMANUELE, costretto a lasciare il campo di gioco anzitempo per una bomba carta esplosa "nei suoi pressi". Quanto alle conseguenze dell'evento, l'istante ha prodotto un certificato medico rilasciato il giorno seguente alla gara, ossia il 29.09.2025, dall'ospedale di Martina Franca, da cui emerge che il calciatore GALETTA EMANUELE, entrato in ospedale con diagnosi di sospetta "ipoacusia da rif. aggressione con petardi e fumogeni", sarebbe stato sottoposto ad otoscopia, risultata "nella norma", ed ad "esame audiometrico" anch'esso risultato "nella norma".

Il predetto calciatore è stato dimesso contestualmente senza prognosi, sicché il Galetta non ha subito lesioni dall'esplosione della bomba carta.

Va quindi esaminato il profilo della regolarità della gara, che per la fattispecie in esame involge il comma 2 dell'art. 10 del C.G.S., secondo cui "Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili a sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f)." Orbene, quanto accaduto nel corso della gara si è tradotto unicamente nell'alterazione al potenziale atletico, il che esclude in radice l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Infatti, la ratio della norma è quella di salvaguardare il risultato sportivo e, quindi, di non premiare con la vittoria "a tavolino" la squadra che ha subito unicamente l'alterazione al potenziale atletico (e ciò anche per scongiurare la possibilità di simulazioni ed eliminare la strumentalizzazione della pregressa normativa).

Tuttavia, l'esplosione del petardo nelle vicinanze del calciatore, fatto certificato dall'arbitro, non può essere considerato fatto tenue o di particolare gravità, sicché la sanzione più congrua ad avviso di questo Giudice per siffatto episodio è quella della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara, in ossequio alla finalità innanzi enunciata.

Tutto ciò premesso, visto ed applicato l'art. 10 comma 2 del C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD GINOSA e per l'effetto
- 2) di comminare a carico della società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO:
 - la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica ai sensi dell'art. 10 comma 2 C.G.S.;
 - l'ammenda di € 300,00 per la condotta dei propri sostenitori durante la gara.
- 3) di non addebitare la tassa ricorso stante il parziale accoglimento del gravame.

Manda al C.R. Puglia per quanto di propria competenza in ordine ad eventuali danni al campo di gioco per effetto del lancio del materiale pirotecnico da parte dei sostenitori della società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO.

GARE DEL 12/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/10/2025 ATLETICO APRICENA – NOICATTARO

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. NOICATTARO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 04/11/2025 per la decisione del ricorso.

GARE DEL 28/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CALCIO S. PIETRO VERNOTICO 1
Vedi delibera.

AMMENDA

€ 300,00 CALCIO S. PIETRO VERNOTICO
Vedi delibera.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 19/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/10/2025 PASSIONSPORT MANFREDONIA - OLIMPIA BITONTO

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società U.S.D. OLIMPIA BITONTO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 04/11/2025 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 12/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/10/2025 AZZURRI CASTELLANA ASD ET - TAF CEGLIE MESSAPICA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali,

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso regolarmente preannunciato e trasmesso alla controparte, la AZZURRI CASTELLANA ASD proponeva ricorso avverso il risultato della gara disputata il 12/10/2025 contro la ASD TAF CEGLIE MESSAPICA.

L'istante sosteneva che la presenza in campo del sig. Marseglia Rocco, Presidente della ASD TAF CEGLIE MESSAPICA, non riportato in distinta tra i soggetti autorizzati, avrebbe negativamente influito sul regolare svolgimento della gara, concludendo per l'irrogazione della sanzione ex art. 10 C.G.S.

Questo G.S.T. fissava la riunione del 28/10/2025 per la decisione del ricorso, giusta Comunicato Ufficiale n. 86 del 21/10/2025, pubblicato dal Comitato Regionale Puglia.

La resistente trasmetteva proprie controdeduzioni a questo Giudice Sportivo chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla AZZURRI CASTELLANA ASD ET è infondato e va respinto.

Preliminarmente questo Giudice rileva l'inammissibilità della memoria trasmessa dalla A.S.D. TAF Ceglie Messapica, stante l'omessa trasmissione anche alla ricorrente.

Ciò posto, dalla disamina degli atti ufficiali, si evince che, al 44° minuto del secondo tempo, il Direttore di gara provvedeva ad allontanare dal terreno di giuoco il sig. Marseglia Rocco, "senza conseguenze per la prosecuzione della gara".

Con C.U. n 83. del 16/10/2025 il Giudice Sportivo Territoriale comminava nei confronti della ASD TAF CEGLIE MESSAPICA l'ammenda di € 200,00 per la presenza di persona estranea sul terreno di giuoco.

Quanto alla regolarità della gara, l'arbitro, con proprio supplemento di referto reso a questo Giudice in data 28/10/2025, ha espressamente dichiarato che, "l'intrusione dell'estraneo segnalata sul referto di gara non ha in alcun modo influito sulla regolare prosecuzione della gara" che si è regolarmente conclusa.

Da ciò si evince l'inapplicabilità del richiamato art. 10 del C.G.S.

Tanto premesso

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla AZZURRI CASTELLANA ASD ET, addebitando la relativa tassa a carico dell'istante; per l'effetto
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 a 1 a favore della ASD TAF CEGLIE MESSAPICA.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Armando SCARANO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Ottobre 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

OGGETTO: art. 39, n. 3, N.O.I.F.

Gara: A.S.D. SPORTLANDIA – A.S.D. REAL PUTIGNANO del 05/10/2025 (Reclamo della società A.S.D. REAL PUTIGNANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 09/10/2025 della Delegazione Provinciale di Bari.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Real Putignano (matr. FIGC 955124), in persona del Presidente Avv. Vincenzo Sportelli, con il reclamo in esame ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-1 in favore della Società Sportlandia, nonché l'ammenda di euro 100,00 per avere fatto prendere parte alla gara disputata il 5.10.2025 il calciatore Mastrangelo Francesco non avente titolo per inesistenza del tesseramento e al sig. Palazzo Antonio, l'ammonizione con diffida per avere certificato la distinta di gioco.

Sostiene la reclamante che il calciatore **era invece regolarmente tesserato** alla data di gara. Invoca sul punto l'**art. 39, n. 3, N.O.I.F.** ("la data di deposito telematico stabilisce la decorrenza del tesseramento"; nei dilettanti l'utilizzo è consentito **dal giorno successivo** al deposito). Produce evidenze dal Portale Società FIGC/LND attestanti il **deposito telematico in data 03/10/2025** con firme elettroniche dei documenti: "Aggiornamento di posizione tesseramento", "Dichiarazione di prestazione volontaria annuale minorenni", "Documento d'identità". Poiché la gara si è giocata il **05/10/2025**, l'utilizzo del calciatore sarebbe stato, quindi, consentito. Conclude, pertanto, per la riforma integrale della decisione impugnata.

All'udienza del 27.10.25 è comparso il Presidente della società reclamante che nel riportarsi al reclamo ha, in particolare, richiamato l'art. 39, comma 5 delle NOIF, insistendo nell'annullamento delle sanzioni inflitte dal primo Giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato.

Dagli atti risulta che la Società reclamante ha provveduto all'iscrizione telematica del calciatore in data **3 ottobre 2025**. Ai sensi dell'**art. 39, nn. 3 e 5 delle N.O.I.F.**, il tesseramento si perfeziona con il deposito telematico della documentazione prevista e, per i campionati dilettantistici/giovanili, l'utilizzo del calciatore è consentito a decorrere dal **giorno successivo** a tale deposito. Ne consegue che, alla data della gara del **5 ottobre 2025**, il calciatore doveva ritenersi regolarmente tesserato e, quindi, **schierabile**. Ne deriva l'erroneità della qualificazione come "calciatore privo di titolo" e l'illegittimità delle sanzioni comminate a carico della Società e del dirigente indicato.

La pronuncia di primo grado si connota per un **errore di diritto e di fatto**: il Giudice ha **disatteso l'art. 39, nn. 3 e 5, N.O.I.F.** e **non ha correttamente verificato** il deposito telematico del 03.10.2025, da cui discendeva la piena utilizzabilità dell'atleta dal giorno successivo.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) In riforma della decisione del Giudice Sportivo, di accogliere il reclamo della società A.S.D. Real Putignano e, per l'effetto,
- 2) di revocare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 1 - 3 in favore della società A.S.D. Sportlandia, confermando il risultato conseguito sul campo;
- 3) di revocare l'ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Real Putignano;
- 4) di revocare l'ammonizione a carico del dirigente Palazzo Antonio della società A.S.D. Real Putignano;
- 5) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento del gravame.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 28 Ottobre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 28/10/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci